

**1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)**

Le procedure di rettifica sono le stesse cui fanno riferimento le norme di procedura civile. Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere rettificato in caso di errore di forma o di discrepanze tra la sentenza e il certificato.

**2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)**

Qualsiasi procedura di revisione della sentenza può essere registrata conformemente alle norme di procedura civile e, ai sensi dell'ordinanza 48, tutte le domande devono essere presentate per iscritto e sono trasmesse alle parti interessate almeno quattro giorni prima della data dell'udienza. Per la presentazione della domanda si può utilizzare il modulo di cui all'allegato VI del regolamento.

**3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)**

Greco e inglese

**4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)**

Non applicabile. Nel sistema giuridico cipriota non vi sono documenti pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 del regolamento.

Ultimo aggiornamento: 25/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.